

Ordinanza del Dipartimento federale dell'interno sulla radioprotezione negli istituti di ricerche nucleari

814.553.1

del 12 settembre 1969

Il Dipartimento federale dell'interno,

visto l'articolo 116 dell'ordinanza del 19 aprile 1963¹⁾ sulla radioprotezione (detta qui di seguito «ORP»),

ordina:

1. Definizioni

Art. 1

¹ Secondo la presente ordinanza, sono reputati istituti di ricerche nucleari (detti qui di seguito «istituti») le istituzioni (istituti universitari, centri di ricerca pura o applicata) nelle quali si svolgono lavori di ricerca nucleare con impianti, apparecchi o sostanze che possono emettere radiazioni ionizzanti, eccettuati gli impianti nucleari a tenore dell'articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 23 dicembre 1959²⁾ su l'uso pacifico dell'energia nucleare e la protezione contro le radiazioni.

² Gli apparecchi per l'accelerazione di particelle cariche (p. es. elettroni, protoni, deuteroni) sono denominati «acceleratori».

2. Collocazione e protezione

Art. 2 Collocazione

¹ Gli acceleratori e le altre grandi sorgenti radioattive sono, per quanto possibile, montati e collocati fissamente.

² Il locale che contiene una sorgente radioattiva a tenore del capoverso 1, come pure i locali in cui è diretto il fascio delle radiazioni sono reputati «locali d'irradiazione» giusta l'appendice I capoverso 26 ORP³⁾, soggetti analogicamente alle prescrizioni dell'articolo 58 ORP⁴⁾.

RU **1969** 988

¹⁾ [RU **1963** 293, **1972** 1920. RS **814.50** art. 112]. Alla disp. cit. corrisponde ora l'art. 111 dell'O del 30 giu. 1976 (RS **814.50**).

²⁾ RS **732.0**

³⁾ Ora: giusta l'appendice 1 n. 32 ORP.

⁴⁾ Ora: alle prescr. dell'art. 57 ORP.

Art. 3 Dispositivi di protezione

¹ Per quanto possibile, le sorgenti radioattive a impianto fisso sono provviste, sul lato delle aree accessibili, di dispositivi di protezione fissi, oppure schermate dall'apparato stesso del locale d'irradiazione.

² Per assicurare una sufficiente protezione del personale durante l'attuazione di una qualsiasi esperienza, si devono prevedere, per ogni sorgente radioattiva, dispositivi di protezione mobili. Per gli acceleratori particolare cura sarà dedicata alla protezione contro i neutroni.

³ L'efficacia e il funzionamento dei dispositivi di protezione fissi e mobili sono verificati periodicamente.

3. Personale**Art. 4**

I collaboratori dell'istituto che lavorano regolarmente in zone controllate sono reputati «persone esposte professionalmente a radiazioni» a tenore dell'appendice I capoverso 29 ORP¹) e soggiacciono alle prescrizioni degli articoli 39 a 42 ORP²).

4. Responsabilità**Art. 5** Persone responsabili

¹ Il titolare della licenza (direttore dell'istituto) è responsabile circa l'osservanza delle prescrizioni sulla radioprotezione.

² In ogni istituto è designato un perito responsabile della radioprotezione a tenore dell'appendice I capoverso 28 ORP³). Per eccezione, potrà essere designato tale il titolare stesso della licenza.

³ Il perito deve possedere le cognizioni e l'esperienza necessarie per valutare l'andamento delle esperienze.

⁴ Con decisione scritta, il direttore dell'istituto attribuisce la competenza necessaria per adempiere l'ufficio peritale.

⁵ Il perito può sempre proporre obiezioni circa il piano dispositivo di un esperimento o proibire quest'ultimo ove motivi di protezione lo esigano.

Art. 6 Compiti specifici

¹ Il perito è consultato in considerazione della preparazione e della rifinitura del dispositivo di ogni nuova esperienza. A tal fine gli sono forniti tutti i dati corrispondenti.

¹) Ora: a tenore dell'appendice 1 n. 36 ORP.

²) Ora: alle prescr. degli art. 39 a 43 ORP.

³) Ora: a tenore dell'appendice 1 n. 35 ORP.

² Il perito verifica, per ogni esperienza, la dosatura e la natura delle radiazioni come pure la loro ripartizione nelle aree dove si trovano delle persone e annota per iscritto le eventuali osservazioni, per lo meno in forma di appunti o di schizzi.

³ Per gli esperimenti che offrono un serio pericolo d'irradiazione, il perito designa le aree accessibili e stabilisce, per iscritto, la durata massima dei lavori implicanti un rischio d'irradiazione.

⁴ Il perito è responsabile della fornitura, della manutenzione, del buon funzionamento e dell'efficace utilizzazione degli strumenti di misurazione giusta l'articolo 7.

5. Istrumenti di misurazione

Art. 7 Attrezzatura

¹ Gli istituti devono essere attrezzati con un numero sufficiente d'istrumenti di misurazione adeguati alla radioprotezione.

² L'attrezzatura a tenore del capoverso 1 deve consentire per lo meno la misurazione delle dosi o della dose nell'unità di tempo su fotoni, elettroni e neutroni in riguardo alle energie utilizzate, all'uopo anche su particelle cariche pesanti.

³ Per le esperienze a tenore dell'articolo 6 capoverso 3 occorrono dosimetri che consentano una lettura immediata dei dati.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1969.

